

del compartimento *ligure-piemontese* dall'articolo 1° della legge 27 giugno 1882 e dall'articolo unico della legge 3 luglio 1884, n. 2465 (serie 3ª), è prorogato di un anno.

“ Delvecchio, Frola, Borgatta, Turbiglio, Massabò, Berio, Farina L. E., Oddone, Chiapusso. „

Onorevole Delvecchio, ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta.

Delvecchio. Più che uno svolgimento, farò un semplice cenno della mia proposta di legge.

Si tratta di dar modo di ritornare agli antichi allibramenti a quei comuni che ne ottennero facoltà con la legge 29 giugno 1882. Con questa legge i comuni del compartimento *ligure-piemontese* ebbero facoltà di ritornare dal sistema delle denunzie a quello dei catasti, purchè avessero fatto la domanda entro due anni dalla promulgazione della legge, e purchè avessero dimostrato di aver messo, in questo frattempo, al corrente il libro delle mutazioni.

La domanda venne fatta; però non tutti i comuni, che fecero la voluta domanda sono ora nel caso di dimostrare di aver completamente messo al corrente il libro delle mutazioni.

Essi hanno incontrato spese e sacrifici per raggiungere questo scopo; ma solo per minima parte non l'hanno ancora raggiunto.

Sarebbe quindi per loro ben grave se per la rigorosa esecuzione dei termini della legge non potessero approfittare della legge stessa; quindi domandano che questa legge venga prorogata di un altro anno, certi come sono allo stato delle cose, di mettersi entro un anno completamente al corrente.

Io, quindi, spero che l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, che in questo momento fa le veci del ministro delle finanze, vorrà acconsentire alla presa in considerazione della proposta di legge presentata da me insieme ad altri onorevoli colleghi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Il Governo non si oppone di prendere in esame la proposta di legge di cui ha parlato l'onorevole Delvecchio.

Presidente. Pongo a partito di prendere in esame la proposta di legge svolta dall'onorevole Delvecchio, a cui il Governo non si oppone.

(La Camera delibera di prenderla in esame.)

Seguito della discussione sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e del Fondo per il culto.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e della entrata e spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio 1885-86.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Pessina, ministro guardasigilli. Ieri per l'ora tarda non potei esaurire le dichiarazioni, che avevo il debito di fare alla Camera in seguito all'ampia e dotta discussione che è stata fatta a proposito del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Aggiungerò pertanto altre dichiarazioni in questa tornata; alcune per completare la risposta alle varie questioni speciali, intorno alle riforme legislative, e altre per dichiarare il mio pensiero su quella che si può dire essere stata qui la questione delle questioni, cioè la riforma generale dell'organamento giudiziario.

Non alla sola libertà provvisoria, e al giudizio di accusa furono rivolte le osservazioni di coloro che parlarono su questo argomento; ma ad altre e gravi questioni del procedimento penale.

Il principio del rinvio delle cause criminali alla giustizia correzionale, fu attaccato con veemenza dall'onorevole Buttini: ed io non credo che siano da porre in non cale le sue osservazioni. Esse hanno certamente un valore; ma non per esse io desisto da certe mie convinzioni già formate per effetto di lunga esperienza nel foro. Infatti io credo che quell'istituzione sia importantissima, e che renda facile il compito del giudizio pei giurati, giacchè sarebbe impossibile rinviare alla trattazione innanzi ai giurati tutte le cause per reati che menano, per la competenza nascente dal titolo, alla materia criminale; nè si può ammettere che quella istituzione leda in alcun modo il principio del *giudice naturale*. E ciò appare tanto più manifesto quando pensiamo alla concorde interpretazione che da lunghissimo tempo è stata data a questa elegante frase del diritto costituzionale: cioè, il giudice naturale è il giudice predestinato dalla legge, non il giudice che sorge dopo il fatto e per volere dell'autorità sociale.

Importanti osservazioni furono fatte altresì dall'onorevole Buttini sulle liste dei giurati. Posso accertarlo che quelle osservazioni mi parvero de-